

(N. 1658)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 aprile 1951 (V. Stampato N. 1911)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 APRILE 1951

**Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle soprintendenze
alle antichità e belle arti**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel primo concorso che sarà bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della metà, al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della

pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di età, purchè sia in possesso di una anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che avrà potuto acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a venti anni.

Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella in lettere e filosofia, purchè siano forniti anche della libera docenza e del diploma di una scuola

universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;

b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.